



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 06 agosto 2018

Deliberazione n. 2018/19/277

Oggetto: Parere Avv. Mario De Bellis - Determinazioni

L'anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di agosto alle ore 10.00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

- | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Componente | presente |
| 3. Gerardo ADIGLIETTI | - Componente | presente |
| 4. Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 5. Michele SPINAZZOLA | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Vincenzo CARULLO | - Presidente | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | presente |

Si allontanano il Presidente Sirignano e il componente Gerardo Adiglietti. Svolge le funzioni di presidente Giuseppe Biagio Di Iorio.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la delibera n° 2018/18/254 del 23 luglio 2018 con la quale è stato preso atto e fatto proprio il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 7/2018, trasmesso, come da deliberazione, all'Avv. De Bellis, avvocato incaricato dall'ente, per le valutazioni e le conseguenti determinazioni;

Visto il parere dell'Avv. Mario De Bellis del 03 agosto 2018, acquisito al protocollo consortile, al n° 3549 del 06 agosto 2018;

Vista la fattura pro forma n° 18/2018 del 02 agosto 2018, dell'importo di euro 2.537,60, comprensivo di Iva e CPA al lordo della ritenuta di legge;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Prendere atto del parere dell'Avv. Mario De Bellis del 03 agosto 2018, acquisito al protocollo consortile, al n° 3549 del 06 agosto 2018;
- 2) Liquidare e pagare in favore dell'Avv. De Bellis, per l'attività resa per conto dell'Ente, l'importo di cui alla fattura pro forma n° 18/2018 del 02 agosto 2018, pari complessivamente ad euro 2.537,60, comprensivo di Iva e CPA al lordo della ritenuta di legge;
- 3) Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.

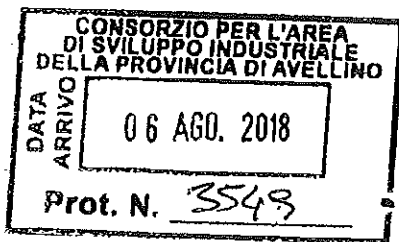


AVV. UGO MARIA CHIRICO - AVV. MARIO DE BELLIS
Patrocinanti in Cassazione

AVV. VITTORIO AMBROSIO
AVV. MARIA LIBERA RICKLER
DOTT.SSA TERESA CIOTOLA
DOTT.SSA MARIA ROSARIA SELVAGGIO

AVV. PIETRO DI BIANCO
AVV. MARIA LAURA VITIELLO
DOTT.SSA GIUSEPPINA SELVAGGIO
DOTT.SSA ROBERTA TURSI

Responsabile di Segreteria
SIG.RA MARIA ROSARIA AFFUSO
SIG.RA MARINA IMPROTA
SIG.RA MONICA MALLANO



Spett.le
Consorzio per l'Area
di Sviluppo Industriale
della Provincia di Avellino

OGGETTO: Integrazione parere sintetico in relazione all'esatta applicazione dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014 n. 114 con riferimento agli incarichi conferiti ai sig.ri Vincenzo Sirignano e Gerardo Adiglietti, dipendenti pubblici in quiescenza

Spett.le Consorzio,

In merito all'incarico conferito con deliberazione n.2016/22/251 del 28.11.2016, relativo all'esatta applicazione dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014 n. 114, lo scrivente Avv. Mario de Bellis, nato a Napoli il 14.8.1974 (c.f.: DBLMRA74M14F839Z), in seguito ad espressa richiesta e ad integrazione del parere redatto in data 16 gennaio 2017,

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che il parere dello scrivente era stato avallato e confermato dalla relazione, trasmessa a corredo, del Prof Fiorenzo Liguori, ordinario di Diritto Amministrativo della Università Federico II di Napoli, che nelle conclusioni afferma: <<Alla luce di quanto esposto ritengo che il divieto di cui all'art. 6 della Legge n. 114 del 2015 non trovi applicazioni nei confronti del Consorzio ASI di Avellino>>;
- Che tale orientamento è stato condiviso anche dal Prof Sandro Amorosino, ordinario di Diritto dell'Economia nell'Università di Roma La Sapienza, il quale, incaricato dalla FICEI, in data 06.03.2017 ha reso parere pro veritate in cui così conclude: <<E dunque "ubi lex voluit dixit", ma "ubi non dixit noluit".

Via dei Mille, 16 - 80121 - Napoli Tel 081.18677321 - fax 081.18677322
Via Emilia, 81 - 00186 - Roma Tel. 06. 21128746 - fax 06. 56563321
e-mail: segreteria@cdbavvocati.it



È quanto accaduto nel caso in esame dell'art. 6, comma 9, nel quale il legislatore – facendo riferimento al d.lgs. n. 165/2001 e all' "elenco ISTAT" per delimitare il perimetro degli enti soggetti al divieto di conferire incarichi retribuiti ai pensionati – non ha inteso fare riferimento agli enti pubblici economici ed in particolare ai consorzi ASI.

Ciò anche in forza del principio generale giusta il quale le limitazioni dei diritti costituzionali e civili – nel caso in esame il diritto al lavoro e quello di elettorato passivo (alle cariche di amministratori) – sono di stretta interpretazione e non sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche, come quelle dell'ANAC.>>

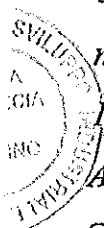
- Che, in seguito al quesito congiunto posto dai Consorzi del Friuli Centrale e Ponterosso Tagliamento in relazione alla questione in oggetto, l'avv. Marco Giardetti ha raggiunto le medesime conclusioni, ed in particolare ha affermato: <<In conclusione può fondatamente ritenersi, sia sulla base delle argomentazioni già contenute nella richiesta di parere, che sulla base di quanto sopra riportato, che i Consorzi richiedenti il presente parere, non rientrando nel novero delle amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 5 D.L. 95/2012, non soggiacciono al divieto ivi indicato>>

Si evidenzia, inoltre, che, anche se con riferimento specifico all'art. 70 (Consiglio di Amministrazione) della Legge Regionale FGV n. 3/2015 il parere dell'avv. Giardetti esprime un principio generale che merita di essere condiviso: <<....si ritiene che, all'amministratore già lavoratore pubblico o privato in quiescenza, possa essere attribuito il compenso di cui al comma 10 dell'art. 70 L.R. FVG n. 3/2015, non essendoci preclusioni normative in tal senso.>>

- Che la Giunta della Regione Friuli, su conforme opinione della propria avvocatura, ha fatto proprie le valutazioni dell'avv. Giardetti e, per l'effetto, ha escluso i consorzi all'assoggettabilità alla norma in esame;
- Che in data 22.06.2018 con nota prot. n. 72 la Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione, ha preso ufficialmente posizione per evidenziare la non

assoggettabilità dei consorzi industriali (quale è il Consorzio ASI di Avellino) al divieto di cui all'art. 5 D.L. 95/2012. Nello specifico la nota della FICEI, nel suo punto nodale, afferma: *<<Appare perciò possibile sintetizzare, con il conforto della più recente giurisprudenza di legittimità, che: "a questi rapporti di lavoro non trova applicazione il d.lgs. n. 165/2001", [...] perché stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di un Consorzio Industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca ed operi [in tale ambito] iure privatorum" (Cass. Civ. sez. lav., 31 ottobre 2016, n. 21990)>>*;

- Che il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio ASI di Avellino in data 17 luglio 2018 Verbale n. 7/2018, dopo aver riassunto la questione e richiamato i pareri sul punto, ha così statuito: *<<Questo Collegio dei Revisori dei Conti, per tutti i motivi fin qui esposti, ritiene che il dettato normativo di cui all'art.6 della l. 114/2014 non possa essere applicato al Consorzio ASI della Provincia di Avellino>>*.



- Che, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti si è spinto oltre affermando: *<<A tale conclusione si è giunti considerando anche che la norma in questione, a parere di questo organo, presenta in ogni caso gravi vizi di legittimità costituzionale (sui quali sarebbe utile l'intervento della Corte competente), perché:*
 - a. *Pur prevedendo la possibilità per i soggetti posti in quiescenza, di svolgere funzioni apicali e dirigenziali nella P.A. (ritenendoli così abili ed idone), ne vieta tout court la legittima remunerazione;*
 - b. *Prevedendo casi di inapplicabilità per taluni soggetti (quali ad esempio, magistrati e professori universitari), procura un grave caso di discriminazione sociale.*
- Che la Corte di Conti Procura Regionale Presso la Sezione Regionale per la Campania, dopo aver richiesto relazione in merito alla nota ANAC (Vert. Nr. 2016/03387 CTL – Prot n. 1676 – 2017 – PA, pur avendo ricevuto la richiesta documentazione dal Consorzio ASI nonché i successivi pareri sulla questione in oggetto, non ha fornito alcun riscontro né dato alcun seguito;



PRESO ATTO

Che il redatto parere è stato confermato ed avallato da autorevoli studiosi, dalla Federazione di categoria e dall'Organo di Controllo del consorzio,

ribadisce quanto già esposto nel precedente parere e sinteticamente rassegna le seguenti conclusioni:

1) Per evitare che l'incarico attribuito al soggetto in quiescenza ricalchi il divieto presto dall'art. 6 D.L. 114/2014, è necessario che esso non corrisponda con funzioni dirette ad attribuire al soggetto interessato incarichi di studi, "incarichi di consulenza" e "incarichi dirigenziali".

Il legislatore consente l'esercizio di attività lavorativa al professionista che versa in stato di quiescenza in ipotesi, come nel caso di specie, di compiti che esulano dalle caratteristiche indicate.

2) Con riferimento al rapporto di lavoro in oggetto non trova applicazione il d.lgs. n. 165/2001 perché stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di un Consorzio Industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca ed operi [in tale ambito] iure privatorum.

Il rapporto di lavoro in essere tra il Consorzio e gli organi amministrativi non è soggetto al D.lgs. n. 165/2001

3) La norma in oggetto non ammette interpretazioni estensive anche in relazione agli enti che sono tenuti alla sua osservazione, con la conseguenza che non hanno l'obbligo di rispettare i limiti in questione i soggetti che non rientrano nel novero di pubbliche amministrazioni ex art. 1 d.lgs. 165/2001.

Il Consorzio ASI di Avellino non ha le caratteristiche del consorzio tra Enti locali, nei cui confronti potrebbe adombrarsi l'applicazione della disposizione limitativa in esame: l'art. 1 commi 2 e 3 della Legge Regionale 19/2013, cui l'art. 4 dello statuto rinvia, prevede che possano prendere parte ai consorzi ASI anche i privati, con la conseguenza che si tratta di una forma di partenariato pubblico- privato, differente dal consorzio tra enti pubblici, cui fa inequivocabilmente riferimento la disposizione



del D.lgs. n. 165/2001.

In sostanza il Consorzio ASI di Avellino non rientra tra gli enti assoggettabili alla disposizione limitativa di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. N. 165/2001.

Infine, a sostegno di quanto sopra esposto, lo scrivente si riporta a quanto più dettagliatamente esposto in data 16 gennaio 2017 e dichiara di condividere e fare proprie tutte le conclusioni dei richiamati pareri redatti sulla questione, tutti già in possesso del Consorzio ASI di Avellino.

Napoli, 3 agosto 2018

(AVV. AVV. DE BEMIS)

